



PROCEDURA RISTRETTA – AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLE INTERFERENZE E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI E INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELL’AREA DI INSEDIAMENTO DEL CAMPUS UNIMI.

CIG: 8131047041

CUP: H41F19000130005

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 1

Buongiorno, è possibile partecipare in ATI per la categoria prevalente anche se non in possesso della classifica V ma che raggiunge il 51% delle lavorazioni delle demolizioni?

OS23V: impresa capogruppo (classifica IIIbis) 30,36% - mandante 20,91%= per un totale lavorazioni delle due società 51,27% e il restante in subappalto;

OS1 IV: impresa capogruppo 65,12% restante subappalto;

OG6 II: subappalto.

RISPOSTA N. 1

Con riferimento al quesito proposto, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara occorre essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero essere in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Specificamente, in un raggruppamento di tipo verticale, quale sembrerebbe essere quello da Voi prospettato, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e



tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ne discende che, nella fattispecie da Voi prospettata, in disparte il fatto che non è chiaro come sia qualificata la mandante, non è sufficiente che la capogruppo mandataria posseda la qualificazione per il 51% dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto, bensì occorre che la stessa sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente almeno per l'importo dei lavori non assunto dalla mandante, importo questo che comprende anche le opere che si intendono dare in subappalto. Inoltre, la capogruppo mandataria deve coprire con la propria qualificazione nella categoria prevalente anche i lavori in OS2 e in OG6 che intende subappaltare, ove non sia in possesso delle necessarie qualificazioni.

Il RUP

Ing. Alessandro Molaioni

(documento firmato digitalmente)